



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

Prot. _____ del _____

ORDINANZA N. 01/20 DEL 20.02.2020

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI
IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO**

IL SINDACO

PREMESSO

- che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio del Comune di San Nicola Baronia, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di decoro d'igiene, salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché incidere sulla sicurezza della viabilità;

PREMESSO

- che in occasione di piogge abbondanti la mancata e non corretta manutenzione dei fondi posti a monte e valle delle strade comunali costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare la l'originaria sede del reticolo idrografico superficiale (*fossi, canali, fossette, ecc.*) delle acque meteoriche e di prevenire allagamenti delle strade comunali per mantenere sicura la viabilità di uso pubblico, nonché il territorio comunale al fine di prevenire situazioni di pericolo e/o allagamenti.

TENUTO CONTO che l'incuria citata in premessa, oltre a sminuire il decoro dell'area urbana e delle aree private attigue, può:

- Determinare il restringimento della carreggiata, nascondendo o rendendo poco visibile la segnaletica stradale e la pubblica illuminazione;
- Facilitare la diffusione di vegetazione infestante;
- Costituire ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;
- Favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, e insetti nocivi o fastidiosi quali zanzare e mosche;

RILEVATO che l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale hanno portato a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni tale da invadere le strade provinciali, comunali e vicinali;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine al decoro del territorio comunale;

APPURATO che sul territorio comunale lo stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura;

RITENUTO utile sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini, verde privato, fossi, canali, fossette e ecc. che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita di essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità delle strade e degli spazi pubblici;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 29 e 31 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) i proprietari confinanti hanno l'obbligo di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie (*art 29 comma 1*);
- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (*art 31 comma 1*).

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;

TENUTO CONTO come citato premessa, che l'insieme di tali fattori pregiudicano o rendono comunque difficoltosa la circolazione stradale all'interno del territorio comunale urbano ed extraurbano, creano altresì le condizioni suddette per il proliferare di animali nocivi quali ratti, insetti e parassiti ed il diffondersi di malattie da essi trasmesse, costituiscono inoltre potenziale causa di incendi, pericolo per la pubblica e privata incolumità ed alterano infine il decoro urbano.

RITENUTO opportuno assumere il relativo provvedimento in ordine all'obbligo di manutenzione dei fossi, canali, fossette e ecc., nonché la manutenzione del taglio rami, siepi ed essenze arboree che da terreni privati confinanti con strade statali, provinciali, comunali o private ad uso pubblico, in quanto, in qualche modo restringano, danneggino la sede stradale e i marciapiedi, nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie o ostruiscano la pubblica illuminazione.

CONSIDERATO che in caso di incidenti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei suoli prospicienti le strade comunali.



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

DATO ATTO che la presente ordinanza è rivolta alle generalità delle persone e che, pertanto, non necessita la comunicazione di avvio a procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990.

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il proprio regolamento di polizia urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile;

VISTO il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 21.11.2000, n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi.

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, che insistono in zone urbane ed extraurbane di provvedere agli interventi di pulizia, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non, **entro e non oltre il 1° giugno 2020**, e successivamente ad ogni qualvolta necessario a mantenere dette aree in buono stato **dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno**.

Si ordina altresì, ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade statali, provinciali, comunali e vicinali del Comune di San Nicola Baronia, di provvedere, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni, ai sottoelencati interventi anche al fine di impedire o limitare la visibilità ed una sicura circolazione sulle strade aperte al pubblico transito:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade;
- potatura delle piante e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
- potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
- smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno;



COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA

Provincia di AVELLINO

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituiscano più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (da € 25,00 a € 500,00) e dal Codice della strada artt. 29, 31 e 33 (da € 168 a euro 674).

AVVERTE

- l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di San Nicola Baronia per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di San Nicola Baronia tutte le spese che saranno sostenute da esso.

INFORMA

Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- Provincia di Avellino;
- Polizia Municipale San Nicola Baronia;
- Comando Stazione Carabinieri di Castel Baronia;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale Castel Baronia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

IL SINDACO

Giuseppe MORIELLO